



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, IN MERCATI, FIERE , POSTEGGI ISOLATI ED IN FORMA ITINERANTE

(L.R. 07.02.2005, n. 28 - L.R. 5 giugno 2007, n. 34, in vigore dal 1.07.2007)

Approvato con deliberazione consiliare n. 101 in data 29 settembre 2004

Publicato all'Albo Pretorio dal 19.10.2004 al 3.11.2004

- modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 26.05.2005
- modificato con deliberazione consiliare n. 71 del 30.06.2006
- modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 1.09.2006
- modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.07.2007
- modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 17.04.2008
- modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 14.04.2010
- modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 30.03.2011
- modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 17.06.2011
- modificato con deliberazione consiliare n. 82 del 11.10.2011
- modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 26.11.2012
- modificato con deliberazione consiliare n. 84 del 17.12.2012
- modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 30/04/2013
- modificato con deliberazione consiliare n. 04 del 25/02/2014
- modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 21/08/2014
- modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 23/12/2014
- modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 30/04/2015
- modificato con deliberazione consiliare n.51 del 27/10/2015
- modificato con deliberazione consiliare n.36 del 30/07/2018

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercato settimanale di Piazza Marconi che si svolge il mercoledì;

Mercato settimanale di Piazza Donatori di Organi che si svolge il mercoledì;

Mercato giornaliero di Piazza Donatori di Organi;

Mercato domenicale estivo di Piazza Marconi;

Mercatino del venerdì a Vittoria Apuana, Via Mazzini ;

Mercato dell'Antiquariato, che si svolge la seconda domenica e sabato precedente di ogni mese.

Fiera di Sant'Ermete che si svolge il 28 agosto, nel centro cittadino;

Fiera di San Francesco, che si svolge la prima domenica dopo il 4 ottobre, in via Padre Ignazio da Carrara;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 5 giugno 2007 – in vigore dal 1.07.2007)

INDICE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

- Articolo 1** - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Modalità e tempi per la gestione delle pratiche
Articolo 4 - Esercizio dell'attività
Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere
Articolo 7 - Assenza del titolare
Articolo 8 - Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio
Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo 10 - Assegnazione posteggi riservati
Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 12 - Modalità di registrazione delle presenze
Articolo 13 - Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti
Articolo 14 - Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione
Articolo 15 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 16 - Obbligo di detenzione dei titoli autorizzatori e loro esibizione agli organi di vigilanza
Articolo 17 - Pulizia delle aree mercatali
Articolo 18 - Normativa igienico-sanitaria
Articolo 19 - Vendita a mezzo veicoli
Articolo 20 - Disciplina della circolazione pedonale e veicolare nelle aree utilizzate per mercati e fiere

TITOLO 2 – MERCATI

Capo I - Norme generali

- Articolo 21** - Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 22 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
Articolo 23 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 24 - Criteri di variazione per migliona e scambio posteggi
Articolo 25 - Mercati Straordinari
Articolo 26 - Specializzazione merceologica del Mercato Settimanale di Piazza Donatori di Organi
Articolo 27 - Specializzazione merceologica del Mercato Giornaliero di Piazza Donatori di Organi

Capo II - Individuazione dei mercati

- Articolo 28** - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

TITOLO 3 – FIERE

Capo I - Norme generali

- Articolo 29** - Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 30 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
Articolo 31 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Capo II - Individuazione delle Fiere

- Articolo 32** - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni Merceologiche

TITOLO 4 – FIERE PROMOZIONALI

Capo I - Norme generali

Articolo 33 - Fiere Promozionali

Articolo 34- Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

Articolo 35- Criteri di assegnazione dei posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche

Articolo 36- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

Articolo 37- Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.Specializzazioni merceologiche.

TITOLO 5 – POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo I - Norme generali

Articolo 38- Posteggi fuori mercato

Articolo 39- Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Articolo 40- Criteri di assegnazione dei posteggi riservati

Articolo 41- Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

Capo II - Individuazione dei posteggi

Articolo 42 - Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari.

TITOLO 6 – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 43- Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 44- Aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante

Articolo 45- Rappresentazione cartografica

Articolo 46- Determinazione degli orari

TITOLO 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47- Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Articolo 48 - Attività stagionali

Articolo 49 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 50- Sanzioni

Articolo 51- Disposizioni transitorie

Articolo 52- Disposizioni finali

Allegati :

a. Organico dei mercati aggiornato al 30/05/2004 :

- 1) mercato settimanale di Piazza Marconi
- 2) Mercato settimanale di Piazza Donatori di Organi;
- 3) Mercato giornaliero di Piazza Donatori di Organi;
- 4) Mercato domenicale estivo di Piazza Marconi;
- 5) Mercatino del Venerdì – Vittoria Apuana;

B. Organico delle Fiere aggiornato al 30/05/2004 :

- 1) Fiera di S.Ermete;
- 2) Fiera di San Francesco.

C. Elenco titolari posteggi fuori mercato aggiornato al 30/05/2004 ;

E. Convenzione per la gestione della Fiera promozionale dell'artigianato hobbistico

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n° 10 ("Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche") ed ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.29/R del 4 giugno 2003.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune ha la disponibilità;
 - b) per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, nonché le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per **piano** si intende il piano comunale per il commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n° 10;
 - d) per **mercato** si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, articolata in più posteggi, attrezzati o meno, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) per **mercato straordinario** si intende un'edizione aggiuntiva del mercato, che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - f) per **posteggio** nel mercato si intende un posteggio posto all'interno di un'area mercatale;
 - g) per **posteggio fuori mercato**, si intende un posteggio ubicato nelle aree di cui ai commi 1 e 2, posto comunque al di fuori di un'area mercatale;
 - h) per **fiera**, si intende una manifestazione commerciale che è caratterizzata dall'afflusso di operatori che sono autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche e che si svolge in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i) per **fiera promozionale**, si intende una manifestazione commerciale che è indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. Alla manifestazione possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono anche partecipare imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese. Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli ed agli artigiani, nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti nell'articolo 35, e seguenti, del presente regolamento;
 - j) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante**, si intende l'atto, rilasciato dal Comune di residenza dell'interessato o dal Comune in cui ha sede legale la società di persone, che abilita ad esercitare il commercio in forma itinerante;
 - k) per **autorizzazione decennale** si intende l'atto rilasciato dal Comune, che consente l'esercizio del commercio su posteggio in un mercato, fuori mercato o in una fiera, per un decennio, che decorre dalla data di rilascio del titolo, che si rinnova automaticamente alla scadenza, in costanza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività;
 - l) per **concessione decennale del posteggio** si intende l'atto con il quale il Comune autorizza l'occupazione di un'area specifica, appositamente individuata, ubicata nell'ambito di un mercato, di una fiera o posta fuori mercato, per esercitarvi, alle esclusive condizioni indicate nella concessione stessa, pena la decadenza, l'attività di vendita e/o somministrazione;
 - m) per **concessione temporanea**, si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di manifestazioni commerciali diverse rispetto a quelle di cui alle lettere d), e), f), g), h), i);

-
- n) per **presenze in un mercato**, si intende il numero delle volte nelle quali l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere effettivamente l'attività commerciale;
- o) per **presenze effettive in una fiera** si intende il numero delle volte nelle quali l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera stessa;
- p) per **miglioria**, si intende la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in altro posteggio, non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera, per migliorare la propria posizione logistico-operativa;
- q) per **scambio**, si intende la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi reciprocamente il posteggio;
- r) **spunta**, è l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari di concessione di posteggio, il Comune provvede alla assegnazione, per una determinata giornata di mercato o fiera, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) **spuntista**, è l'operatore, non titolare di concessione di posteggio, che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto momentaneamente non utilizzato dall'operatore concessionario oppure che non è stato ancora assegnato;
- t) per **legge**, la legge regionale toscana n°10 del 04 febbraio 2003, "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche";
- u) per **regolamento regionale**, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 giugno 2003, n.29/R ("Regolamento di attuazione di cui all'art.3 della Legge regionale 4.2.2003, n.10");
- v) per **B.U.R.T.** il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- w) per **registro imprese**, il registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993,n.580 tenuto dalla Camera di Commercio;
- x) per **REA** il repertorio delle notizie economiche ed amministrative istituito presso le Camere di Commercio, a norma dell'art.9 del D.P.R. 7/12/1995, n.581, in attuazione dell'articolo 8, comma 8, lettera d) della legge n.580 del 29/12/1993.
2. Ai fini igienico – sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002, si intende per:
- a) **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**, l'attività di vendita dei prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari;
- b) **mercato in sede propria**, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- c) **mercato su strada**, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- d) **costruzione stabile**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione, oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- e) **negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio;
- f) **banco temporaneo**, l'insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- g) **operatori**, i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a), sui posteggi delle aree;
- h) **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita dei prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- i) **alimento deperibile**, qualunque alimento che ha necessità di condizionamento termico ai fini di una sua conservazione;
- j) **acqua potabile**, l'acqua che ha i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236 e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.31 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 - Modalità e tempi per la gestione delle pratiche

1. Le istanze, i bandi di concorso pubblico e qualsiasi altro atto previsto dal presente regolamento, sarà gestito nei tempi e con le modalità previste dalla legge 241/1990, dal regolamento comunale di cui all'art.17, comma 91, della legge 127/1997, approvato dal Consiglio Comunale con atto n°111 del 12 novembre 1997, esecutivo ai sensi di legge.

Articolo 4 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche é subordinato alla titolarità dell'autorizzazione amministrativa di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali, regolarmente costituite o cooperative.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è subordinato, altresì, al rispetto della vigente normativa in materia igienico- sanitaria.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante, non interdetta dal Comune a questa specifica modalità di esercizio del commercio, con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 45 del presente regolamento.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree non comunali, è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da rilasciare dalle competenti autorità o soggetti proprietari delle aree stesse che, nel rilascio, possono stabilire modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree.

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 19 della legge 241/1990, che abilita all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata, in base alla normativa emanata dalla Regione al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Detta segnalazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si considera accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.
4. La domanda può essere inviata al Comune con una delle seguenti modalità:
 - a. consegna diretta all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune;
 - b. invio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Non sono ammessi altri mezzi o modalità di invio.
5. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge.
6. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione rilasciata da questo Comune, il Comune provvede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio in mercati e fiere

1. L'autorizzazione e la corrispondente concessione decennale di posteggio in mercati e fiere sono rilasciate dal Comune contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale,

-
- anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante ed in posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino ad un massimo di due posteggi in uno stesso mercato o fiera.
 3. Nelle fiere è ammessa la partecipazione soltanto agli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e della corrispondente concessione decennale dell'area di posteggio, in mercati e fiere, di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 della legge, il Comune deve predisporre appositi bandi, da pubblicare nei modi e termini di legge, indicando, negli stessi, il numero e le caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
 5. Il bando deve contenere :
 - a. l'elenco dei posteggi da assegnare, con l'indicazione della ubicazione e delle caratteristiche dimensionali di ciascun posteggio, con l'eventuale specifica se si tratti di mercato o fiera di nuova istituzione;
 - b. l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 8 della legge;
 - c. l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di particolari prodotti;
 - d. il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, entro il quale deve essere redatta la graduatoria.
 6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, e della contestuale concessione decennale di posteggio, nei mercati e nelle fiere, può essere presentata al Comune a decorrere dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
 7. Il Comune esamina le domande e rilascia la concessione decennale dell'area di posteggio, e la contestuale autorizzazione per esercitare l'attività in mercati e fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenze maturate, alla data di pubblicazione del bando, dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, e di presenze effettive maturate nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato, e di presenze effettive nella fiera, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In caso di ulteriore parità, il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda che, pertanto, può essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7 - Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione e, in caso di società, dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito soltanto a dipendenti o collaboratori familiari. Tale condizione deve risultare da dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.Lgs 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con la quale si attesta sia la natura del rapporto con l'azienda titolare dell'autorizzazione, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

Articolo 8 - Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'articolo 7, comma 1, della legge, nonché l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, sono reintestate all'avente titolo, a seguito di morte del titolare; di cessione o affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto. Chi subentra deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per esercitare l'attività.
2. Il trasferimento di proprietà o l'affidamento in gestione dell'attività, deve avvenire con le modalità previste dalla legge 310/1993.
3. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.
4. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, in caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne abbiano fatto richiesta a condizione che nominino, con la

maggioranza prevista dall'articolo 1105 del codice civile, un unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone richiedendo che, alla stessa, venga intestato il titolo. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, od il legale rappresentante della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge. Gli eredi, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge all'atto di apertura della successione, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione. La volontà di continuare l'attività dovrà essere comunque comunicata in forma scritta al Comune, autocertificando il possesso del titolo successorio. Qualora il successore a causa di morte non comunichi al Comune, documentandola nei modi di legge, l'acquisizione dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge, entro un anno a partire dalla data di apertura della successione, sarà considerato decaduto dalla possibilità di subentrare al dante causa. La decadenza opera di diritto.

5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, di cedere l'azienda ad altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti per esercitarla. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
6. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Comune, sede del posteggio. Per gli operatori itineranti, l'autorizzazione è reintestata dal Comune di residenza dell'operatore subentrante.
7. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità, in termini di presenze maturate dal precedente titolare con l'autorizzazione nella quale subentra. Le presenze non possono essere cumulate con quelle eventualmente già possedute o acquisite dal soggetto che chiede il subentro, né essere trasferite sulle autorizzazioni di cui eventualmente sia già titolare.
8. In caso di successione a causa di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi nelle fiere promozionali il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi, dandovi idonea pubblicità.
2. Il Comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5.
3. I posteggi riservati a soggetti che non esercitano il commercio su aree pubbliche, nelle fiere promozionali, non devono superare il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione, il Comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche. A parità di anzianità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il Comune può prevedere il rilascio di autorizzazioni temporanee, sia per l'esercizio dell'attività che per l'occupazione dell'area pubblica, nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, al fine di:
 - a. favorire iniziative tese alla promozione del territorio ed alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b. promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari ;
 - c. favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d. valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, il Comune provvede ad indicare i requisiti soggettivi e professionali richiesti ai soggetti partecipanti, i posteggi ed i criteri di priorità per la loro assegnazione, nonché i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi riservati

1. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a

-
- sostegno dell'imprenditoria giovanile) ; ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) valgono le regole indicate all'articolo 9 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui alla legge Regionale 27/93, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo, né darlo in gestione a terzi, senza che sia trascorso almeno il periodo di tre anni, decorrenti dalla data della concessione. Trascorso tale periodo, la cessione può, peraltro, avvenire soltanto a favore di soggetto che abbia gli stessi requisiti. Chi ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della legge n.27/93, non può ottenere altri posteggi riservati, in qualità di socio di società. In caso di cessazione dell'attività, il posteggio deve essere immediatamente sgomberato da cose del concessionario cessato, suoi dipendenti o aventi causa, e restituito alla libera e piena disponibilità del Comune.
 3. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93, ed alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato, in uno stesso mercato o fiera. In caso di assenza del titolare, è ammessa la possibilità di sostituzione soltanto da parte di un collaboratore familiare, in possesso dei previsti requisiti morali e professionali, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge. La sostituzione può comunque avvenire per un numero di giornate operative che non superi un terzo del numero complessivo di quelle previste per lo svolgimento del mercato durante l'anno solare, e ad un terzo del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera previste in tre anni solari. Per ulteriori giornate di assenza, non si può ricorrere a sostituzioni. Superando il numero massimo di assenze consentite, il titolare del posteggio riservato è considerato decaduto di diritto, automaticamente, ed il posteggio dovrà essere lasciato libero e riconsegnato, come tale, al Comune. E' in ogni caso fatto salvo il diritto alla conservazione del posto, nei casi di cui all'art. 14 della legge.

Articolo 11 - Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi

1. L'operatore, assegnatario di posteggio nelle fiere o mercati, che nel giorno di svolgimento dello stesso non è presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente e, conseguentemente, si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore avente titolo, nel rispetto dei settori merceologici.
2. L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi, o non assegnati, è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera adottando, quale criterio di priorità, quello del più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2, commi 11 e 12 del presente Regolamento. A parità di titoli, si tiene conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese, per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata, esclusivamente, a soggetti che hanno gli stessi requisiti dell'operatore assente, secondo le modalità di cui al comma 1. Non risultando presenti detti soggetti, l'assegnazione non avrà luogo.
4. Il presente articolo non si applica ai mercati straordinari di cui all'art 25 del presente regolamento.
5. In caso di maltempo o di altra condizione avversa al corretto esercizio del mercato, che comporti l'inagibilità di uno o più posteggi, l'addetto al servizio di vigilanza autorizza i titolari degli stessi ad occupare posteggi agibili che si rendessero occasionalmente liberi, con precedenza rispetto agli spuntisti.

L'assegnazione avviene mediante sorteggio.

Nel caso in cui permangano posteggi disponibili, si procederà all'assegnazione mediante spunta con i criteri di cui ai commi precedenti" (D.C.C n. 50 del 23/12/2014)

Articolo 12 - Modalità di registrazione delle presenze

1. Il registro delle presenze degli spuntisti, in mercati e fiere, è pubblico.
2. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.10/2003.
3. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata da personale incaricato dal Comune, mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

-
4. L'operatore presente al sorteggio, e non assegnatario di plateatico, in quanto non sorteggiato, deve essere registrato come presente virtuale o non effettivo.
 5. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio che gli è stato assegnato, deve essere registrato come assente ad ogni effetto.
 6. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolge effettivamente, cioè in concreto, l'attività di vendita nel posteggio assegnatogli.
 7. Il Comune provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze degli spuntasti in ogni mercato e fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio, per un mese, entro il 31 dicembre di ogni anno.
 8. Dalla graduatoria vengono cancellati gli operatori che, per due anni consecutivi, non matureranno alcuna presenza sul mercato.

Articolo 13 - Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune deve valutare i seguenti elementi o parametri:
 - a. esigenza di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b. compatibilità dell'area, rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c. dotazioni di opere di urbanizzazione primaria, e necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a), della legge, la stessa potrà essere inserita tra quelle destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Detti soggetti hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi, il cui numero, dislocazione, caratteristiche merceologiche, orario di attività, condizioni e modalità di uso, devono essere stabiliti dal Comune.
3. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale il Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale e, se queste difettano, a livello provinciale e regionale, e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della LR 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati dallo spostamento un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi tra Comune ed operatori.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire di sede o modificare, strutturalmente e funzionalmente, un mercato, una fiera o sue parti, così come i posteggi fuori mercato. Al riguardo il Comune deve consultare le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definire congrui termini per le nuove collocazioni, ristrutturazioni e modifiche.
5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio, deve essere dotata dei necessari servizi igienico-sanitari, in misura proporzionale al numero dei posteggi, secondo accordi ed intese tra Comune ed Azienda USL.

Articolo 14 - Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. L'autorizzazione, nonché l'eventuale concessione di posteggio nei mercati e fiere, decadono nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'articolo 5 della legge.
2. L'autorizzazione e la concessione nei mercati e fiere decadono, altresì, nei casi in cui l'operatore:
 - a. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità. La proroga deve essere chiesta con istanza opportunamente documentata, da presentare al Comune prima della scadenza del termine previsto per la decadenza;

-
- b. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora si tratti di ditta individuale, di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera, inoltre, qualora l'attività sia sospesa per assicurare assistenza, autocertificata e documentata, a figli minori, con handicap gravi, come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
 - c. non inoltri istanza di reintestazione entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente regolamento.
3. L'autorizzazione e la concessione per operare nelle fiere decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività, da parte di ditta individuale, per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).
 4. Nelle fiere di durata fino a due giorni, è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è da ritenere assente l'operatore che utilizza il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata della singola edizione della fiera.
 5. Il Comune, accertata la sussistenza delle cause che comportano la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, provvede a comunicare all'interessato la decadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 15 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie superiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare spazi comuni, riservati al transito delle persone o dei veicoli.
2. Le tende **ombrelli e coperture varie** che proteggono il banco di vendita possono sporgere dallo spazio concesso **non oltre ml.1,50 e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli e mezzi di sicurezza ed interferenze con altri posteggi e non sporgano sui varchi di accesso alla zona di mercato** a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a metri due e cinquanta e che, comunque, non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli. **Lo spazio oltre l'area di posteggio assegnato non può essere utilizzato per esporre merci e vendita.**
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori per attirare l'attenzione del pubblico che frequenta il mercato o per propagandare i prodotti esposti, per la vendita, nei posteggi. E' consentito l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, finalizzata esclusivamente alla vendita degli stessi prodotti, sempreché il volume sia mantenuto al minimo e tale, comunque, da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi a quello dove avviene l'ascolto.
4. E' consentito mantenere, nell'area di posteggio, i propri veicoli, **uno per ogni posteggio**, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita, a condizione che la sosta sia contenuta entro lo spazio assegnato come posteggio. **I veicoli che non sostano nello spazio assegnato devono essere parcheggiati in appositi spazi appositamente individuati.**
5. E' obbligatoria la permanenza ed operatività, presso il posteggio assegnato, degli operatori assegnatari, per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (quali, ad esempio, peggioramento della situazioni atmosferiche tale da non consentire un corretto e sicuro svolgimento dell'attività, grave ed improvviso malessere fisico e simili) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore deve essere presente nel luogo previsto per il sorteggio, all'ora indicata nelle singole schede relative ai vari mercati e fiere.

Articolo 16 - Obbligo di detenzione dei titoli autorizzatori e loro esibizione agli organi di vigilanza

1. Chi esercita il commercio itinerante su area pubblica ha l'obbligo di avere con se, durante lo svolgimento dell'attività, il titolo che lo abilita all'esercizio del commercio.
2. Chi esercita il commercio su area pubblica a posto fisso, anche se temporaneamente od occasionalmente concesso, in mercati, anche straordinari, fiere, anche promozionali, in posteggi, isolati o meno, ha l'obbligo di avere con se, durante lo svolgimento dell'attività, l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio, la concessione per l'occupazione dell'area pubblica e l'attestazione di pagamento del suolo pubblico concesso.
3. Qualora dipendenti o collaboratori familiari sostituiscano, ai sensi dell'articolo 7, il titolare dell'autorizzazione d'esercizio, oltre ai documenti di cui al comma 1, in caso di commercio itinerante, ed al comma 2, in caso di commercio a posto fisso, devono avere con sé la dichiarazione di cui all'articolo 7.
4. In caso di subentro in attività esistenti, il subentrante, in attesa del rilascio del/i titoli connessi al subentro stesso, deve avere con sé copia della documentazione, regolare e completa, attestante la presentazione, in termini, al Comune competente, della comunicazione/istanza di subentro.
5. La documentazione indicata ai commi 1, 2, 3 e 4 deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza e controllo.

Articolo 17 - Pulizia aree mercatali

1. Gli operatori il commercio su aree pubbliche, sia assegnatari di posteggi in mercati e/o fiere o fuori mercato che esercenti l'attività in forma itinerante hanno l'obbligo di provvedere affinché non vengano gettati sul suolo i rifiuti derivanti dall'attività di vendita.
2. Gli operatori di cui al comma 1 dovranno disporre di apposito contenitore (sacco a perdere o scatolone) dove immettere tutti i rifiuti derivanti dall'attività di vendita.
3. Al termine delle operazioni di vendita l'area occupata dovrà risultare perfettamente pulita ed i contenitori con i rifiuti di cui al comma 2 dovranno essere accuratamente chiusi e depositati presso il posteggio occupato.
4. Per le attività che producono imballaggi ingombranti di natura cartacea, il titolare dovrà provvedere alla riduzione del volume degli stessi, alla rimozione di materiali estranei provvedendo ad avviare questi ultimi al conferimento come rifiuti indifferenziati, nonché alla loro legatura o chiusura in altri involucri al fine di facilitarne l'asporto ed evitarne la dispersione.
5. E' vietato disperdere nei tombini, all'interno di spazi adibiti a verde ornamentale e comunque sul suolo pubblico in genere, acque usate, olii e rifiuti liquidi e solidi di ogni genere e specie.

Articolo 18 - Normativa igienico-sanitaria

1. L'esercizio del commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale d'igiene; di quelle contenute nell'ordinanza del Ministro della Salute in data 03 aprile 2002 ; di quelle di cui alla deliberazione n. 79 della giunta regionale del 03 febbraio 2003, e di legge in genere.

Articolo 19 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari anche mediante l'uso di veicoli, a condizione che gli stessi siano appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Qualora il titolare del posteggio disponga di un veicolo attrezzato come punto vendita e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente a contenerlo, la stessa potrà essere ampliata, a richiesta, ove le condizioni del mercato lo consentano, fino al raggiungimento dei limiti necessari ad ospitare adeguatamente il veicolo.

Articolo 20 - Disciplina della circolazione pedonale e veicolare nelle aree utilizzate per mercati e fiere

1. Le aree sulle quali si svolgono mercati e fiere vengono interdette alla circolazione e sosta dei veicoli, nei giorni interessati a dette iniziative, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'art.7 del D.lgs 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con lo stesso provvedimento viene disciplinato l'utilizzo dell'area da parte dei pedoni, con riguardo anche all'intervento dei mezzi di soccorso pubblico.

TITOLO 2 – MERCATI

Capo I - Norme generali

Articolo 21 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti direttamente dal Comune che vi assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi. La gestione può essere affidata anche a soggetti terzi od esterni con provvedimento del Consiglio Comunale, che ne determina le condizioni. In questo caso possono essere previste, nella delibera di affidamento, specifiche priorità per i consorzi dei quali facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività nel mercato oggetto di affidamento in gestione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e, ove difettino, a livello provinciale o regionale, rende noto il calendario relativo ai mercati straordinari. Per i mercati, fiere o fiere promozionali già istituiti che ricadono in giornate festive gli stessi vengono regolarmente svolti nelle giornate previste.
3. Qualora la festività del Santo Patrono (28 agosto) ricorra di mercoledì, il mercato di Piazza Marconi viene anticipato al giorno immediatamente precedente; ricorrendo nella giornata di domenica, il mercato stagionale di Piazza Marconi viene posticipato alla prima domenica successiva all'ultima prevista per lo svolgimento del mercato stesso.

Articolo 22 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e l'autorizzazione per esercitare l'attività nello stesso, attraverso la procedura del bando di concorso pubblico di cui all'articolo 6, da pubblicare sul BURT.
2. Prima della pubblicazione del bando, si procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per gli spostamenti per miglione, come previsto dall'articolo 24 del presente regolamento.
3. I concessionari di posteggio assegnato a seguito di pubblico concorso non possono scambiarlo con altri operatori prima che siano trascorsi tre anni dalla data di relativa assegnazione.

Articolo 23 - Posteggi riservati a produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli devono comprovare con le modalità previste dal D.L. 445/2000, la qualità di agricoltore, oltre che all'atto di richiedere la concessione del posteggio, anche ogni anno successivo a quello in cui è avvenuto il rilascio dell'autorizzazione o che è stata effettuata la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione di posteggi anche a durata stagionale o minore, a richiesta dell'interessato. Nell'assegnazione deve essere precisata la durata della concessione, nonché le modalità di relativo rinnovo alla scadenza.

Articolo 24 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. In caso di posteggi liberi, il Comune deve emettere apposito bando, per consentire agli esercenti di effettuare spostamenti per migliorare la propria posizione operativa.
2. Il bando deve essere pubblicizzato mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, e con idoneo avviso da pubblicare sul BURT.
3. Il bando deve contenere i termini e le modalità di partecipazione.
4. La graduatoria sarà formulata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente, a decorrere dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si intende spostare l'attività;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, in qualità di operatore del commercio su area pubblica.

A parità di titoli, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti, ulteriori criteri:
 - c) ordine cronologico di presentazione delle istanze;
 - d) età (in modo da favorire il più giovane d'età ai sensi della L.R. 27/1993 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile");
 - e) sorteggio.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lo scambio di posto fra commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, anche con firma congiunta, al Comune, che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Articolo 25 – Procedura per richiedere effettuazione edizioni straordinarie dei mercati.

1. La richiesta per effettuare edizioni straordinarie dei mercati che si svolgono su aree pubbliche comunali, deve essere presentata al Comune almeno centoventi(120) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle edizioni stesse, e deve contenere, l'impegno di partecipazione di almeno l'ottanta per cento (80%)del totale degli assegnatari dei posteggi dei mercati per i quali si chiede lo svolgimento in "edizione straordinaria"
2. Il Comune si impegna a concludere il procedimento, in caso di istanza regolare e completa, entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione.
3. Nella domanda di cui al comma 1, devono essere evidenziati i motivi per i quali si richiedono una o più edizioni aggiuntive di un determinato mercato, specificandone anche i giorni e l'orario di svolgimento.
4. Il concessionario di posteggio che, senza giustificato motivo, non partecipa ad un'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato, nel quale è assegnatario il posteggio decade, automaticamente, dalla possibilità di partecipare alle edizioni straordinarie, successive, dello stesso mercato, già programmate.
5. Qualora, entro l'orario previsto per l'allestimento dei posteggi e comunque, prima dell'inizio delle operazioni di vendita stabilito nell'orario di mercato, si verificano assenze nei posteggi ubicati nell'anello asfaltato che circonda Piazza Marconi, i posteggi liberi vacanti, in quanto non utilizzati dai rispettivi concessionari, saranno assegnati, con priorità, mediante sorteggio, a chi risulti essere concessionario di posteggio posizionato all'interno dell' area mercatale pinetata o in viale Morin. I posteggi lasciati liberi nella pineta o in viale Morin dagli operatori ammessi ad operare nell'anello asfaltato che circonda piazza Marconi, saranno assegnati mediante sorteggio o spunta.
6. Le assenze degli operatori concessionari di posteggio nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
7. In ogni caso, qualora in una delle edizioni straordinarie del mercato non si raggiunga la presenza di almeno il 50% degli assegnatari di posteggio, le edizioni successive saranno annullate.
8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti si applicano a decorrere dalla prima edizione straordinaria successiva all'entrata in vigore della presente delibera.

Articolo 26 - Specializzazione merceologica del Mercato Settimanale di Piazza Donatori di Organi

Il mercato settimanale che si svolge in Piazza Donatori di Organi il mercoledì avrà una connotazione mista "alimentare" ed "extralimentare in conformità a quanto previsto dall'allegata scheda 2.

Articolo 27 - Specializzazione merceologica del Mercato GIORNALIERO di Piazza Donatori di Organi

1. Le attività alimentari in essere, dovranno mantenere l'attuale connotazione merceologica, come di seguito precisate, in riferimento ai generi NON DEPERIBILI, in modo da rispettare le condizioni igienico-sanitarie di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 03 aprile 2002:

N. 1 banco per la vendita di prodotti ittici (deperibili)

N. 1 banco per la vendita di prodotti ittici (deperibili)

N. 1 banco per la vendita di prodotti alimentari (deperibili)

N. 1 banco per la vendita di frutta e verdura (non deperibili)


N. 1 banco per la vendita di frutta e verdura (non deperibili)

N. 1 banco per la vendita di frutta e verdura (non deperibili)

N. 1 banco per la vendita di frutta e verdura (non deperibili)

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 28 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

 Il periodo di svolgimento dei mercati che si svolgono sul territorio comunale, la relativa ubicazione, nonché le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi che li compongono, gli orari, risultano dalle seguenti cinque schede relative, rispettivamente a:

- a) scheda 1 – Mercato settimanale di Piazza Marconi;
- b) scheda 2 – Mercato settimanale di Piazza Donatori di Organi;
- c) scheda 3 – Mercato giornaliero di Piazza Donatori di Organi;
- d) scheda 4 – Mercato domenicale estivo di Piazza Marconi;
- e) scheda 5 – Mercatino del venerdì – Vittoria Apuana.
- f) scheda 6 - Mercato antiquariato, di nuova istituzione.

SCHEDA 1

MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA MARCONI

a) svolgimento del mercato: ANNUALE

Cadenza : SETTIMANALE

Giornata svolgimento MERCOLEDI'

b) ubicazione PIAZZA MARCONI;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.6.115.38 ;

e) totale posteggi: n. 216 di cui:

n. 211 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.

n. 1 riservati ai produttori agricoli *per la vendita di erbe e piante aromatiche.*

n. 4 riservati ai portatori di handicap

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

n.4 posteggi su area scoperta riservati ai soggetti portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 100

n.211 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per il settore extralimentare, per una superficie complessiva di 6.012,38 mq.
n. 1 riservato ai produttori agricoli *per la vendita di erbe e piante aromatiche*

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato D/1 nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Orario di svolgimento : dalle 08,00 alle 13,30

Orario di spunta : alle ore 08,00 Davanti all'ingresso del palazzo comunale.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

SCHEDA 2

MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA DONATORI DI ORGANI

a) svolgimento del mercato: ANNUALE
Cadenza : SETTIMANALE
Giornata svolgimento MERCOLEDI'

b) ubicazione: PIAZZA DONATORI DI ORGANI;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 723,38;

e) totale posteggi: n. **26**, di cui:

9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.

n. **14** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.

n. **2** riservati ai produttori agricoli.

n. **1** riservati ai portatori di handicap

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

n.2 posteggi su area scoperta riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 6

n.1 posteggi su area scoperta riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.20

n.22 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 723,38 mq, di cui :
per il settore alimentare mq. 203
per il settore extralimentare mq.520,38

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato D/2 nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Orario di svolgimento : dalle 08,00 alle 13,30

Orario di spunta : alle ore 08,00 Davanti all'ingresso del mercato da via Ponchielli.

- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

SCHEDA 3

MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZA DONATORI DI ORGANI(già Via Vittorio Veneto):

- a) svolgimento del mercato: ANNUALE
Cadenza : GIORNALIERO
Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI
- b) ubicazione: PIAZZA DONATORI DI ORGANI (GIA' VIA VITTORIO VENETO);
- c) superficie complessiva del mercato: mq. 945,00;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq.352,67;
- e) totale posteggi: n. 10 di cui:
- n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli.
 - n. 0 riservati ai portatori di handicap
 - n. 0 riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n.1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.25
 - posteggi su area scoperta n.9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 327,67mq, di cui per il settore alimentare mq. 302,67 e per il settore extralimentare mq.25
 - box fissi al suolo n.1 per una superficie complessiva di 21,81 mq
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato D/3 nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.*

SCHEDA 4

MERCATO DOMENICALE ESTIVO DI PIAZZA MARCONI

a) Svolgimento del mercato: STAGIONALE *(dal giorno di Pasqua all'ultima domenica di Ottobre e, comunque, nei limiti e non oltre il periodo di stagionalità definito dall'art. 48 del presente regolamento)*

Cadenza : SETTIMANALE

Giornata svolgimento DOMENICA

b) ubicazione:PIAZZA MARCONI;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.1.983,62;

d) totale posteggi: **n. 56** di cui:

n. 54 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.

n. **2** riservati a soggetti portatori di handicap

e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

n.2 posteggi su area scoperta riservati a soggetti portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 70*

n. 54 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per il settore extralimentare, per una superficie complessiva di 1.913,62 mq**.

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato D/4 nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi stagionali, nonché i posteggi riservati ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

g) Orario di svolgimento : dalle 08,00 alle 13,30

Orario di spunta : alle ore 08,00 Davanti all'ingresso del palazzo comunale.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

* Delibera di Consiglio n. 20 del 14.04.2010;

** Delibera di Giunta n. 115 del 05.04.2007;

SCHEDA 5

MERCATINO DEL VENERDI' – VITTORIA APUANA

a) svolgimento del mercato: STAGIONALE (*dal 1° venerdì di giugno all'ultimo venerdì di settembre*)**
Cadenza : SETTIMANALE
Giornata svolgimento VENERDI'

b) ubicazione: VITTORIA APUANA

c) misura dei singoli posteggi m. 7x4,20;

d) totale posteggi: n. 29, di cui:
n. 27 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, per il settore extralimentare.
n. 2 riservati a soggetti portatori di handicap.

e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
n.2 posteggi su area scoperta riservati a soggetto portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq.50*;
n. 27 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare, per una superficie complessiva di 675 mq.

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato D/5 nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi stagionali, nonché i posteggi riservati ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

g) Orario di svolgimento : dalle 08,00 alle 13,30
Orario di spunta : alle ore 08,00 all'ingresso del mercato lato via Padre Ignazio da Carrara.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

* Delibera di Consiglio n. 20 del 14.04.2010

** Delibera di Consiglio n. 15 del 30.04.2015

SCHEDA 6

MERCATO ANTIQUARIATO – PIAZZA DANTE

a) svolgimento del mercato: ANNUALE

Cadenza : MENSILE

Giornata svolgimento: SECONDA DOMENICA DI CIASCUN MESE E SABATO ANTECEDENTE

b) ubicazione: PIAZZA DANTE

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 379

d) totale posteggi: n. 40 di cui: 23 banchi e 17 gazebi

e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

n. 23 posteggi aventi ciascuno una superficie complessiva, di mq 6,00, di cui mq 4,00 occupati con banco banco di vendita e mq 2,00 costituiti da area esterna al banco, ma funzionale alla vendita;

n. 12 posteggi aventi ciascuno una superficie complessiva di mq 15,5, di cui mq 13,5 occupati da gazebo e mq 2,00 costituiti da area esterna al gazebo, ma funzionale alla vendita.

n.5 posteggi aventi ciascuno, una superficie complessiva di mq 11,00, di cui mq 9,00 occupati con gazebo e mq 2,00 costituiti da rea esterna al gazebo, ma funzionale alla vendita.

Tutti i banchi devono essere uguali, avere tettuccio di tela bianca e rivestiti in tessuto scuro con stampata la denominazione del mercato e del nome del comune-, i gazebo, riservati agli espositori di arredi, avranno teli di copertura e laterali bianchi;

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Tutti i banchi forniti dal Comune, avranno il tettuccio in tela bianca e saranno rivestiti in tessuto scuro con stampata la denominazione del mercato ed il nome del comune; i gazebi, riservati agli espositori di arredi, avranno teli di copertura e laterali bianchi.

g) Orario di svolgimento:

sabato e domenica dalle 09,00 alle 17,30 (19,00 con l'ora legale)

giugno – luglio – agosto – settembre, sabato dalle ore 9,00 alle ore 24,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

D.C.C n. 36 del 21/08/2014 - D.C.C n. 50 del 23/12/2014

TITOLO 3 – FIERE

Capo I - Norme generali

Articolo 29 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita direttamente dal Comune, che vi assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi. La gestione può essere affidata anche a soggetti terzi o esterni al Comune, con provvedimento del Consiglio Comunale, che ne determina le condizioni. In questo caso l'Amministrazione Comunale prevede specifiche priorità per i Consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività nella fiera oggetto di affidamento.
2. Le presenze che l'operatore matura nella fiera, sono registrate dal personale incaricato.
3. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non è presente nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera, può chiedere il rimborso delle tasse pagate per il posteggio che non ha utilizzato.
4. Alle fiere possono partecipare soltanto operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale si segnala il subingresso per atto tra vivi, nella titolarità dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, che abilita ad esercitare il commercio, a posto fisso, in occasione della Fiera di S. Ermete che si svolge in questo Comune il 28 agosto di ogni anno, deve essere presentata o fatta pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della Fiera e, cioè, entro e non oltre il giorno 27 luglio. Qualora detto termine non venga rispettato, la SCIA sarà dichiarata priva di effetto ed archiviata.

Articolo 30 - Criteri di assegnazione, in concessione decennale, dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio, e la relativa autorizzazione d'esercizio, a seguito di apposito bando pubblicato sul BURT, con le modalità indicate all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Prima di procedere a nuove assegnazioni, si deve provvedere ad emettere un bando di concorso riservato agli operatori della fiera, concessionari di posteggio, per le migliori, per le quali varranno le priorità previste per l'assegnazione, in concessione decennale, dei posteggi. Nel bando devono essere indicate le modalità per la presentazione delle domande.

Articolo 31 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi riservati a produttori agricoli devono comprovare, con le modalità di cui al D.Lgs 445/2000, ai fini del rinnovo della concessione, il permanere della qualità di agricoltore.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 32 - Fiere: localizzazione, caratteristiche ed orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. Il periodo di svolgimento delle fiere che si svolgono sul territorio comunale, la relativa ubicazione, nonché le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi che le compongono, gli orari, risultano dalle seguenti due schede relative, rispettivamente a:
 - a) scheda 1 – Fiera di S.Ermete;
 - b) scheda 2 – Fiera di S.Francesco

SCHEDA 1

FIERA DI SANT'ERMETE

- a) Data di svolgimento 28 AGOSTO.
- b) Ubicazione : CENTRO CITTADINO in particolare:
- VIA MATTEOTTI (tratto compreso tra la Via Michelangelo e Piazza Marconi)
 - VIA PASCOLI (tratto compreso tra la Via Matteotti ed il Viale Italico)
 - VIA BARSANTI (tratto compreso tra la via Mazzini ed il Viale Italico)
 - VIA SOLFERINO (da Via Mazini al Viale Italico)
 - PIAZZA MARCONI
 - VIA SPINETTI
 - PIAZZA GARIBALDI;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 8.465,
- d) numero totale posteggi: 378 di cui:
- n. 68 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare di cui n.2 produttori agricoli.
 - n.302 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n.7 riservati ai portatori di handicap (ubicati in via Barsanti)
- e) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale.
- f) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria, allegato D/7 nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
- g) Orario di svolgimento : dalle 07,00 alle 24,00
Orario di punta : alle ore 07,00 Al Palazzo Municipale – Piazza Dante 1.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.
- o) Sono ammesse, nell'ambito della fiera n.4 postazioni, di mq.1 ciascuna, per la vendita, attraverso carrello mobile, di palloncini gonfiabili e/o zucchero filato

SCHEDA 2

FIERA DI SAN FRANCESCO

- a) data di svolgimento : DOMENICA 4 OTTOBRE O LA PRIMA DOMENICA DOPO IL 4 OTTOBRE
- b) ubicazione: VITTORIA APUANA – VIA PADRE IGNAZIO DA CARRARA
(tratto compreso tra via Mazzini e via San Camillo);
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.002 numero totale posteggi: 37, di cui:
- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n.34 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n. 1 riservato a soggetto portatore di handicap
- d) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale.
- e) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria, allegato D/8 nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
- g) Orario di svolgimento : dalle 08,00 alle 21,00
Orario di spunta : alle ore 08,00 Davanti alla chiesa di San Francesco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

9) E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

Capo I - Norme generali

Articolo 33 - Fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali possono partecipare, normalmente, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Sono ammessi a partecipare anche gli imprenditori individuali e le società di persone iscritte nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti ammessi alla fiera promozionale, purchè la quota di partecipazione di questi ultimi non superi il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare.
2. Per esigenze eccezionali il Comune ha facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e, se queste difettano, a livello provinciale e regionale.
3. La fiera promozionale è gestita direttamente dal Comune. L'organizzazione e gestione può essere affidata anche a soggetti terzi od esterni, privilegiando i Consorzi dei quali facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività nella fiera oggetto di affidamento.
4. Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli ed agli artigiani, nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri da stabilire dal Comune, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti su area pubblica.

Articolo 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia le concessioni giornaliere dei posteggi, nelle fiere promozionali, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di apposito bando pubblico, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Il bando di cui al comma 1 deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, e comunicato alle associazioni di categoria interessate, almeno entro il novantesimo giorno che precede la data di inizio della fiera.
3. Nel bando devono essere indicati i tempi ed i modi per presentare eventuali osservazioni in merito alla graduatoria, da parte degli operatori interessati. Il termine per presentare osservazioni non può essere inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio delle graduatorie. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni le stesse saranno valutate. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente.
4. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera, per comprovati e documentati motivi, ha diritto al rimborso delle tasse di partecipazione già pagate.

Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche.

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti che non esercitano il commercio su aree pubbliche, il Comune formula un'apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese, per l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti ammessi alla fiera promozionale. A parità di anzianità, si deve tenere conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. In caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale o saltuaria, si tiene conto delle presenze fatte registrare dagli operatori iscritti al REA, che vi hanno regolarmente partecipato, in quanto ammessi alle stesse.

Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1 L'operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di svolgimento della fiera, non è presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Si procede, pertanto, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore avente titolo.
- 2 L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera adottando, quale criterio di priorità, quello del più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- 3 L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap; ai soggetti di cui alla legge 27/1993 ed ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune, prioritariamente, a soggetti che hanno gli stessi requisiti, e secondo le modalità di cui al comma 2. Mancando detti soggetti, non si procede ad alcuna assegnazione.

Capo II - Individuazione delle fiere promozionali

Articolo 37 - Fiere Promozionali: localizzazione, caratteristiche e orari. **Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.**

SCHEDA 1 **FIERA PROMOZIONALE DELL'ARTIGIANATO HOBBISTICO**

a) svolgimento della fiera : ANNUALE
cadenza : MENSILE
Giornata di svolgimento : PRIMA DOMENICA DI OGNI MESE E,
DA GIUGNO A AGOSTO, ANCHE IL SABATO ANTECEDENTE

b) ubicazione: PIAZZA GARIBALDI;

c) numero totale posteggi: 15 di cui 5 riservati a soggetti iscritti al R.E.A. e
10 riservati ad artigiani a carattere hobbistico

Tutti i banchi devono essere uguali: gazebo in tela bianca o color crema delle dimensioni di mq. 3x3

1. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera D/9 nella quale sono indicati:

- l'ubicazione e la delimitazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei singoli posteggi
- la numerazione progressiva dei singoli posteggi.

d) Orario : da settembre a maggio : dalle ore 09,00 alle ore 20,00
da giugno a agosto: sabato – dalle ore 18 alle ore 24,00, domenica – dalle ore 9 alle ore 24,00

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

TITOLO 5 – POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo I - Norme generali

Articolo 38 - Posteggi fuori mercato

- 1 I posteggi fuori mercato sono individuati nelle schede, da 1 a 20 , riportate all'articolo 42 del presente regolamento.
- 2 L'assegnazione dei posteggi fuori mercato avviene mediante apposito bando di concorso pubblico, da pubblicare sul B.U.R.T., nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di frequenza del posteggio;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività del commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - d) sorteggio.

Articolo 39 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione decennale per il posteggio fuori mercato e l'autorizzazione per esercitarvi l'attività, attraverso la procedura del bando di concorso pubblico.
2. Nel bando, che viene pubblicizzato sul BURT, devono essere indicate le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del posteggio ed il rilascio della relativa autorizzazione d'esercizio; i criteri di priorità, nonché i tempi e modi per la formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed i termini per presentare eventuali osservazioni in merito alla graduatoria stessa da parte degli operatori interessati.

Articolo 40 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati

1. Quanto previsto all'articolo 39 si applica anche per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato ai soggetti portatori di handicap ed ai soggetti di cui alla legge regionale n. 27/1993.

Articolo 41 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di operatività del posteggio, non è presente nello stesso, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente e, conseguentemente, il Comune può procedere all'assegnazione del posteggio ad altro operatore avente titolo.
2. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro.
3. L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività adottando, quale criterio di priorità, quello del più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Capo II - Individuazione dei posteggi

Articolo 42 - Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche ed orari

1. Il periodo di attività dei posteggi fuori mercato, la relativa ubicazione, nonché le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi che li compongono, gli orari, risultano dalle seguenti diciannove schede relative, rispettivamente a:
 - a) scheda 1 - POSTEGGIO DI VIA DA CARRARA PER LA VENDITA DI FIORI;
 - b) scheda 2 - POSTEGGIO DI VIA DEL PARADISO/LATO NORD PER LA VENDITA DI FIORI;
 - c) scheda 3 - POSTEGGIO DI VIA DEL PARADISO/LATO SUD PER LA VENDITA DI FIORI;
 - d) scheda 4 - POSTEGGIO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI ZUCCHERO FILATO;
 - e) scheda 5 - POSTEGGIO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI;
 - f) scheda 6 - POSTEGGIO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI BIGIOTTERIA (**e: accessori di abbigliamento – articoli di merceria ; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008**)
 - g) scheda 7 - POSTEGGIO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI BIGIOTTERIA (**e: soprammobili – articoli di arredamento i n legno,ceramica,pietra, stoffa e vetro ; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04.2008**);
 - h) scheda 8 - POSTEGGIO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI BIGIOTTERIA (**e: accessori di abbigliamento ; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008**);
 - i) scheda 9 - POSTEGGIO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI DOLCIUMI;
 - j) scheda 10 - POSTEGGIO DI VIA CARDUCCI PER LA VENDITA DI PALLONCINI E PUPAZZI GONFIABILI
 - k) scheda 11 - POSTEGGIO DI VIA MAZZINI PER LA VENDITA DI PALLONCINI E PUPAZZI GONFIABILI;
 - l) scheda 12 -POSTEGGIO DEL PONTILE PER LA VENDITA DI PALLONCINI E PUPAZZI GONFIABILI;
 - m) scheda 13 -POSTEGGIO DEL LUNGOMARE DI VITTORIA APUANA PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;
 - n) scheda 14 -POSTEGGIO DI VIA PONCHIELLI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI;
 - o) scheda 15 -POSTEGGIO DI PIAZZA GARIBALDI PER LA VENDITA DI COCOMERI (**e: cocco – gelati – bibite; ; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008**);
 - p) scheda 16 -POSTEGGIO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI COCOMERI (**e: cocco – gelati – bibite; ; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008**); ;
 - q) scheda 17 -POSTEGGIO DI PIAZZA DONATORI DI ORGANI PER LA VENDITA DI POLLI ALLO SPIEDO E SIMILI;
 - r) scheda 18 -POSTEGGIO DI VIA GIAN BATTISTA VICO PER LA VENDITA DI FUNGHI E FRUTTI DI BOSCO;
 - s) scheda 19 -POSTEGGIO DI VIA DUCA D’AOSTA/VIA TRENTO PER LA VENDITA DI FUNGHI E FRUTTI DI BOSCO.
 - t) scheda 20 -POSTEGGIO DI VIA PROVINCIALE PER LA VENDITA DI COCOMERI E FRUTTA DI STAGIONE

SCHEDA 1

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA DA CARRARA PER LA VENDITA DI FIORI

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : ANNUALE
giornata svolgimento TUTTI I GIORNI
- b) ubicazione: VITTORIA APUANA-VIA DA CARRARA
- c) superficie complessiva del posteggio: mq.30
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentari alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1) per la vendita di "fiori"
- e) Orario di svolgimento: dalle ore 07.00 alle ore 20.00

SCHEDA 2

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA DEL PARADISO/LATO NORD PER LA VENDITA DI FIORI

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : ANNUALE
giornata svolgimento TUTTI I GIORNI
- b) ubicazione: VIA DEL PARADISO-CIMITERO COMUNALE
- c) superficie complessiva del posteggio: mq.30
- d) totale posteggi: n.1 , entrambi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per settore extralimentare per la vendita di "fiori"
- e) Orario di svolgimento: dalle ore 07,00 alle ore 20,00



SCHEDA 3

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA DEL PARADISO/LATO SUD PER LA VENDITA DI FIORI

- b) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : ANNUALE
giornata svolgimento TUTTI I GIORNI
- b) ubicazione: VIA DEL PARADISO-CIMITERO COMUNALE
- c) superficie complessiva del posteggio: mq.30
- d) totale posteggi: n.1 , entrambi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per settore extralimentare per la vendita di "fiori"
- e) Orario di svolgimento: dalle ore 07,00 alle ore 20,00



SCHEDA 4

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI ZUCCHERO FILATO

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
Cadenza : ANNUALE
periodo/orario attività : dal 15.09 al 14.06 – prefestivi e festivi – dalle 15,30 alle 20,00
dal 15.06 al 14.09 – tutti i giorni anche festivi – dalle 21,00 alle 24,00
- b) ubicazione: PIAZZA MARCONI
- c) superficie complessiva del posteggio: mq.2,00
- d) totale posteggi: n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare-(*zucchero filato*)-*pop corn e bibite*.

SCHEDA 5

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
Cadenza : ANNUALE
Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI -
DAL 16.09 AL 14.06 – MATTINO – DALLE 9,30 ALLE 13,00 – POMERIGGIO – DALLE 15,30 ALLE 19,30
dal 15.06 al 15.09 – mattino: dalle 09,00 alle 13,30 – pomeriggio: dalle 16,30 alle 24,00
- b) ubicazione: PIAZZA MARCONI
- c) superficie complessiva del posteggio: mq.
- d) totale posteggi: n. 1 di mq. 90,00 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (*piante e fiori*)
- e) Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI -
DAL 16.09 AL 14.06 – MATTINO – DALLE 9,30 ALLE 13,00 – POMERIGGIO – DALLE 15,30 ALLE 19,30
dal 15.06 al 15.09 – mattino: dalle 09,00 alle 13,30 – pomeriggio: dalle 16,30 alle 24,00



SCHEDA 6

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI BIGIOTTERIA

(e: accessori di abbigliamento – articoli di merceria ; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008);

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
Cadenza : ANNUALE
Giornata svolgimento TUTTI I GIORNI
- b) ubicazione: PIAZZA MARCONI
- c) superficie complessiva del posteggio: mq.14,00
- d) totale posteggi: n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare(*bigiotteria*)
- e) Orario di svolgimento:
da ottobre a marzo – mercoledì – solo al mattino – dalle 9,00 alle 13,00
sabato/domenica/festivi e prefestivi – mattino - dalle 9,00 alle 13,00 – pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00
da aprile a settembre – tutti i giorni – mattino dalle 8,30 alle 13,30 – pomeriggio dalle 16,00 alle 01,00



SCHEDA 7

**POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA MARCONI
PER LA VENDITA DI BIGIOTTERIA**

**(e: soprammobili, articoli di arredamento in legno – ceramica –pietra - stoffa e vetro ; rif.to deliberazione
consiliare n. 24 del 17.04. 2008);**

a) svolgimento dell'attività: ANNUALE

b) ubicazione: PIAZZA MARCONI

c) superficie complessiva del posteggio: mq.18,00

d) totale posteggi: n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare(*bigiotteria*)

e) Orario di svolgimento:

da ottobre a marzo – mercoledì – solo al mattino – dalle 9,00 alle 13,00

sabato/domenica/festivi e prefestivi – mattino - dalle 9,00 alle 13,00 – pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00

da aprile a settembre – tutti i giorni – mattino dalle 8,30 alle 13,30 – pomeriggio dalle 16,00 alle 01,00

SCHEDA 8

**POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA MARCONI
PER LA VENDITA DI BIGIOTTERIA**

(e: accessori di abbigliamento; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008);

a) svolgimento dell'attività: ANNUALE

Cadenza : ANNUALE

b) ubicazione: PIAZZA MARCONI

c) superficie complessiva del posteggio: mq.21,00

d) totale posteggi: n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare(*bigiotteria*)

e) Orario di svolgimento:

da ottobre a marzo – mercoledì – solo al mattino – dalle 9,00 alle 13,00

sabato/domenica/festivi e prefestivi – mattino - dalle 9,00 alle 13,00 – pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00

da aprile a settembre – tutti i giorni – mattino dalle 8,30 alle 13,30 – pomeriggio dalle 16,00 alle 01,00



SCHEDA 9

**POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA MARCONI
PER LA VENDITA DI DOLCIUMI**

a) svolgimento dell'attività: ANNUALE

cadenza : ANNUALE

b) ubicazione: LATO EST DELLA PIAZZA MARCONI

c) superficie complessiva mq. 13,00

d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare per la vendita di "*dolciumi*", *bibite, gelati confezionati, prodotti salati da passeggio confezionati*

e) Orario di svolgimento: da ottobre a maggio – festivi – dalle 09,00 alle 20,00

da giugno a settembre – tutti i giorni anche festivi – dalle 09,00 alle 24,00



SCHEDA 10
POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA CARDUCCI
PER LA VENDITA DI PALLONCINI E PUPAZZI GONFIABILI

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : ANNUALE
- b) ubicazione: Via CARDUCCI
- c) superficie complessiva mq. 3,00
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare per la vendita di "palloncini e pupazzi gonfiabili"
- e) Orario di svolgimento: da ottobre ad aprile – mercoledì e festivi: dalle 09,00 alle 20,00
da maggio a settembre – tutti i giorni anche festivi: dalle 9,00 alle 24,00



SCHEDA 11
POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA CARDUCCI
PER LA VENDITA DI PALLONCINI E PUPAZZI GONFIABILI

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : ANNUALE
- b) ubicazione: Via MAZZINI
- c) superficie complessiva mq. 3,00
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare per la vendita di "palloncini e pupazzi gonfiabili"
- e) Orario di svolgimento: da ottobre ad aprile – mercoledì e festivi: dalle 09,00 alle 20,00
da maggio a settembre – tutti i giorni anche festivi: dalle 9,00 alle 24,00

SCHEDA 12

POSTEGGIO FUORI MERCATO DEL PONTILE
PER LA VENDITA DI PALLONCINI E PUPAZZI GONFIABILI

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : ANNUALE
- b) ubicazione: PIAZZA NAVARI
- c) superficie complessiva mq. 3,00
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare per la vendita di "palloncini e pupazzi gonfiabili"
- e) Orario di svolgimento: da ottobre ad aprile – mercoledì e festivi: dalle 09,00 alle 20,00
da maggio a settembre – tutti i giorni anche festivi: dalle 9,00 alle 24,00



SCHEDA 13
POSTEGGIO FUORI MERCATO DEL LUNGOMARE DI VITTORIA APUANA
PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

costituito da una struttura fissa, ubicata su area demaniale marittima, autorizzata con C.E. n. 378 del 24.11.2005

- a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : ANNUALE
giornata svolgimento TUTTI I GIORNI
- b) ubicazione: LUNGOMARE / LOCALITA' VITTORIA APUANA IN PROSSIMITA' DELLA
PISTA CICLABILE
- c) superficie complessiva del posteggio: mq. 210,00

d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per la *vendita e somministrazione di alimenti e bevande (autorizzazione amministrativa n. 1073 del 17.06.2005)*

e) Orario di svolgimento: dal 1 ottobre al 30 aprile : dalle ore 10,00 alle ore 01,00
dal 1 maggio al 30 settembre : dalle ore 10,00 alle ore 02,00
(*delibera CC n. 93 del 01.09.2006*)

SCHEDA 14

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA PONCHIELLI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI

a) svolgimento dell'attività: ANNUALE
cadenza : SETTIMANALE
giornata svolgimento : MERCOLEDI

b) ubicazione: VIA PONCHIELLI ANGOLO VIA VITTORIO VENETO

c) superficie complessiva del posteggio: mq. 8,00

d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare per la vendita, a mezzo di veicolo attrezzato, di "prodotti ittici"

e) Orario di svolgimento: dalle ore 08,00 alle ore 13,30



SCHEDA 15

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA GARIBALDI PER LA VENDITA DI COCOMERI (e:cocco – gelati – bibite; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008);

a) svolgimento dell'attività: STAGIONALE
ubicazione: PIAZZA GARIBALDI

b) periodo: da maggio **a ottobre**

c) superficie complessiva del posteggio : mq. 30

d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare per la vendita di "cocomeri", frutta fresca di stagione, prodotti salati da passeggio confezionati

e) Orario di svolgimento: mercoledì - domenica e **festivi**: dalle 09,30 alle 02,00
altri giorni: dalle 13,00 alle 02,00



SCHEDA 16

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA MARCONI PER LA VENDITA DI COCOMERI (e:cocco – gelati – bibite; rif.to deliberazione consiliare n. 24 del 17.04. 2008);

a) svolgimento dell'attività: STAGIONALE

08/08/18

-
- ubicazione: PIAZZA MARCONI
- b) periodo: da maggio a settembre
- c) superficie complessiva del posteggio: mq. 30
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare per la vendita di "cocomeri", frutta fresca di stagione, prodotti salati da passeggio confezionati
- e) orario di svolgimento: mercoledì e domenica – dalle 09,30 alle 02,00
altri giorni: dalle 13,00 alle 02,00**

SCHEDA 17

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA DONATORI DI ORGANI PER LA VENDITA DI POLLI ALLO SPIEDO E SIMILI

- a) svolgimento dell'attività: STAGIONALE
cadenza : SETTIMANALE – da maggio a ottobre
giornata svolgimento DOMENICA E GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI
- b) ubicazione: Piazza Donatori di Organi (già Via Vittorio Veneto)
- c) superficie complessiva del posteggio: mq. 30
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, per la vendita di "polli allo spiedo e simili" a mezzo di autoveicolo attrezzato
- e) Orario di svolgimento: dalle ore 8,00 alle ore 13,30
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera.



SCHEDA 18

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA GIAN BATTISTA VICO PER LA VENDITA DI FUNGHI E FRUTTI DI BOSCO

- a) svolgimento dell'attività: STAGIONALE
cadenza : SETTIMANALE – da maggio a ottobre
giornata svolgimento TUTTI I GIORNI Feriali
- b) ubicazione: VIA GIAN BATTISTA VICO
- c) superficie complessiva del posteggio: mq. 25,00 (delibera CC n. 71 del 30.06.2006)**
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, per la vendita di "funghi e frutti di bosco" a mezzo di autoveicolo attrezzato
- e) Orario di svolgimento: dalle ore 8,00 alle ore 20,00



SCHEDA 19

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA DUCA D'AOSTA/VIA TRENTO PER LA VENDITA DI FUNGHI E FRUTTI DI BOSCO

- a) svolgimento dell'attività: STAGIONALE
cadenza : SETTIMANALE – da maggio a ottobre
giornata svolgimento TUTTI I GIORNI FERIALI
- b) ubicazione: VIA DUCA D'AOSTA ANGOLO VIA TRENTO – AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANT'ERMETE, DI PROPRIETA' DELLA CURIA DI PISA
- c) superficie complessiva del posteggio: mq. 6,00
- d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, per la vendita di *"funghi e frutti di bosco"* a mezzo di autoveicolo attrezzato
- e) Orario di svolgimento: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

SCHEDA 20

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA PROVINCIALE (sotto il ponte autostradale) PER LA VENDITA DI COCOMERI E FRUTTA DI STAGIONE

- a) svolgimento dell'attività: STAGIONALE
cadenza : SETTIMANALE – da maggio a ottobre
giornata svolgimento TUTTI I GIORNI FERIALI
 - b) ubicazione: VIA PROVINCIALE – sotto il ponte autostradale
 - c) superficie complessiva del posteggio: mq. 30,00
 - d) totale posteggi: n.1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, per la vendita di *cocomeri e frutti di stagione"*
 - e) Orario di svolgimento: dalle ore 8,00 alle ore 20,00
-

TITOLO 6 – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 43 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto soltanto mediante movimento o spostamento sul territorio, trasportando la merce ed i prodotti offerti in vendita, personalmente o con l'ausilio di altri mezzi idonei, comunque consentiti dalle vigenti norme di sicurezza, anche igienico-sanitarie.
2. Qualora il trasporto delle merci avvenga con veicolo, la sosta dell'operatore e del mezzo utilizzato per la vendita è consentita, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale, per il tempo strettamente necessario a servire l'utenza che chiede di acquistare la merce e, comunque, per non più di un'ora. Le soste possono essere fatte, sempre nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale, in punti che distino tra loro almeno cinquecento metri.
3. E' vietata la vendita mediante uso di bancarelle che poggiano sul suolo pubblico e l'esposizione della merce all'esterno del veicolo utilizzato per la vendita.

Articolo 44 - Aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante *

1. E' vietato esercitare il commercio itinerante all'interno dell'area di particolare valore ambientale come individuata con delibera CC n. 8 del 31.03.2015 e come risultante dalla planimetria allegata sub lettera A).
2. Il divieto opera su entrambi i lati delle vie che perimetrano l'area interdetta, e riguardano qualsiasi area localizzata nelle stesse, anche se privata, gravata comunque da servitù di pubblico passaggio, o appartenente ad altri enti.
3. Il commercio in forma itinerante può inoltre essere vietato qualora l'Amministrazione comunale ravvisi motivi di incompatibilità tra detta forma di commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico o di pubblica necessità.

Articolo 45 – (Abrogato) **

Articolo 46 - Determinazione degli orari

1. *Il commercio su area pubblica in forma itinerante, nelle aree consentite, può svolgersi dalle ore 08,00 alle ore 20,00.*

* e ** Art 44 modificato e art 45 abrogato con delibera consiliare n.51 del27/10/2015

TITOLO 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee nel dimensionamento dei posteggi, singoli o nel loro complesso, della loro localizzazione, semprechè siano disposte per motivi di interesse pubblico, oppure di comprovata necessità o per cause di forza maggiore, non comportano modifiche al presente regolamento.
2. Si intendono come temporanee, le variazioni che non durano per più di tre mesi in ciascun anno solare.

Articolo 48 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo che, anche se frazionato, non è inferiore a due mesi e non superiore a sette mesi per ogni anno solare e che riguardano la commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari dell'anno, legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione dell'area, e la conseguente autorizzazione d'esercizio, possono essere rilasciate per periodi stagionali. Sia nella concessione dell'area, che nella corrispondente autorizzazione d'esercizio devono essere precisate sia il periodo di validità che le modalità di rinnovo.

Articolo 49 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 50 - Sanzioni

1. Chiunque esercita il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000, e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 della L. R. 10/2003, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo **da dieci a venti giorni di attività**.
5. Sono considerate di particolare gravità:
 - a) la violazione di cui al comma 2;
 - b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali, sia durante lo svolgimento, che al termine, delle operazioni di vendita;
 - c) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - d) la reiterazione o ripetizione delle violazioni in materia di orario di attività;
 - e) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
6. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una stessa violazione, per due volte, nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla prima violazione. La recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo soltanto le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
7. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

-
8. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

Articolo 50 bis – Rilascio e rinnovo delle concessioni di posteggio

1. In attesa di conoscere le decisioni che scaturiranno dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il rilascio e rinnovo delle concessioni di posteggio, saranno seguite le seguenti procedure amministrative:
- le concessioni in essere alla data dell' 8 maggio 2010, si devono considerare valide fino alla scadenza del termine decennale originariamente fissato. Si procederà al loro rinnovo tenendo conto dei criteri che saranno determinati con l'intesa in sede di Conferenza Unificata;
 - le concessioni decennali in scadenza nel periodo compreso tra l'8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni transitorie che saranno determinate sempre con l'intesa suddetta, dovranno considerarsi tacitamente rinnovate, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 28/2005 fino a detta ultima data; successivamente si applicheranno le disposizioni transitorie elaborate in sede di Conferenza Unificata;
 - il rilascio di nuove autorizzazioni e delle contestuali concessioni di posteggio nel mercato, nelle fiere o fuori mercato, è soggetto alla vigente normativa regionale, lo stesso dicasi per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 51 - Disposizioni Transitorie Articolo abrogato con delibera CC n. 82 11/10/2011

2. Tenuto conto del buon esito avuto dal "Mercato antiquario del Forte" che, nella consistenza strutturale e merceologica prevista nella scheda n.6 dell'articolo 28 è stato effettuato in via sperimentale, in Piazza Dante per il periodo dall'aprile 2003 al marzo 2005 ne viene mantenuta l'effettuazione, a carattere temporaneo, con lo stesso organico e stessa tipizzazione merceologica, in attesa di possibile istituzionalizzazione.
3. Viene altresì mantenuta l'effettuazione, a carattere temporaneo, della fiera promozionale riservata agli artigiani che si svolge in Piazza Garibaldi, in attesa di possibile istituzionalizzazione, in relazione al favorevole successo riscontrato nel corso della sperimentazione in atto dal febbraio 2002. Il numero e le caratteristiche dei posteggi, le merceologie ammesse, gli orari di svolgimento sono riportati all'articolo 37, scheda n.1. Il regolamento della fiera promozionale è riportato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 52 - Disposizioni finali

1. **Il Comune rilascia l'autorizzazione da esibire unitamente alla concessione decennale per le fiere, già rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 3 marzo 1999 n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del presente regolamento.**